

La legge diviene obbligatoria nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione

**LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 03-04-2000
REGIONE LOMBARDIA**

Modificata dalla

(BUR2008023) **Legge regionale 31 marzo 2008, n. 7**

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

1° Suppl. Ordinario an n.124 – 4 aprile 2008

**RIORDINO DELLA NORMATIVA SUGLI ORARI DI APERTURA E SUI TURNI
DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DELLA REGIONE LOMBARDIA E
TRASFERIMENTO (DELEGA) ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE
COMPETENZE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO
ALL'INGROSSO DI MEDICINALI AD USO UMANO**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 14
del 7 aprile 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1

(Per visionare tutta la legge agire sul cursore pagina – per leggere un articolo agire con il cursore sull'articolo interessato)

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. La presente legge disciplina altresì le competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano.

ARTICOLO 2

(Competenze amministrative)

1. Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie, di cui alla presente legge, sono adottati dal direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL).

2. Entro il mese di maggio di ciascun anno il direttore generale dell'ASL, su proposta pervenuta entro il mese di marzo dall'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma e su parere dell'Ordine

provinciale dei farmacisti e, ove esistono farmacie comunali, della Confservizi Lombardia, nonché del comune ove ha sede la farmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, facendone comunicazione alle associazioni dei consumatori esistenti a livello regionale, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge.

2. Entro il mese di aprile di ciascun anno il direttore generale dell'ASL, su proposta congiunta pervenuta entro il mese di febbraio, da parte dell'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma, dell'Ordine provinciale dei farmacisti e, ove esistano farmacie comunali, della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPSEL), sentiti il comune ove ha sede la farmacia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge.)

3. Il direttore generale dell'ASL adotta il calendario prescindendo dai pareri di cui al comma 2 che non siano pervenuti entro trenta giorni dalla richiesta.

4. In caso di ritardata o mancata adozione del calendario per il nuovo anno resta in vigore la rotazione dell'anno precedente.

ARTICOLO 3

(Orario settimanale di apertura delle farmacie)

1. L'orario ordinario di apertura è stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni. Per orario diurno s'intende quello compreso dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per orario notturno quello dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.

2. L'orario di apertura può essere esteso fino a quarantotto ore settimanali, ripartito in un contesto minimo di cinque giorni e massimo di sei giorni, per le farmacie che ne facciano annualmente domanda.

3. Il direttore generale dell'ASL, secondo una programmazione provinciale, su richiesta della farmacia interessata e sentiti l'Ordine provinciale dei farmacisti, i sindaci, l'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma, Confservizi Lombardia, ove esistano farmacie comunali, e le organizzazioni sindacali di categoria, può autorizzare aperture diverse nell'arco dell'anno fino ad un massimo di cinquantaquattro ore settimanali suddivise in sei giorni, in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico, nelle zone di villeggiatura come definite dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali 16 luglio in materia di turismo) e dalla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2008, n. 6532 (individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica (art. 3, comma 2, l.r. n. 15/2007)), nonché di attività lavorative nelle aree urbane e periurbane della città di Milano.

4. Il direttore dell'ASL, su richiesta della farmacia interessata e sentiti i soggetti di cui al comma 3, può altresì autorizzare maggiori aperture fino ad un massimo di cinque giornate nell'arco dell'anno, in occasione di festività o eventi locali.

5. Presso i terminal di aeroporti nazionali e internazionali e stazioni ferroviarie capolinea di traffico internazionale, ove sia presente una farmacia, ne è consentita, su richiesta, l'apertura continuativa. Qualora non fosse presente alcuna farmacia all'interno degli aeroporti internazionali ne è prevista l'apertura in deroga alla pianta organica.

6. Le farmacie che non hanno ingresso diretto sulla pubblica via o piazza, presenti presso i centri commerciali possono, su richiesta, osservare orari di apertura conformi a quelli della struttura commerciale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'osservanza dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Nel caso in cui il titolare di farmacia rurale o unica gestisca un dispensario, può essere autorizzata una riduzione dell'orario di apertura della farmacia principale in misura non superiore a due ore giornaliere.

ARTICOLO 3 (Orario settimanale)

1. L'orario ordinario di apertura è stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni.

MODIFICATO

2. L'orario di apertura può essere esteso fino a quarantacinque ore settimanali, ripartito in un contesto minimo di cinque giorni e massimo di cinque giorni e mezzo, per le farmacie che ne facciano annualmente domanda.

3. Il direttore generale dell'ASL, su richiesta della farmacia interessata, può autorizzare aperture diverse nell'arco dell'anno in funzione di necessità stagionali, in località climatiche.

4. Il direttore generale dell'ASL di Milano, d'intesa con l'Ordine dei farmacisti può autorizzare i farmacisti che ne facciano richiesta, in via sperimentale nell'anno giubilare, all'apertura in volontariato fra le ore 12.30 e le ore 15.30, comunque nel pieno rispetto di traffico internazionale, è consentita, su richiesta, l'apertura continuativa dei commi 1 e 2 del presente articolo.

5 Presso aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie capolinea di una farmacia.

6. Nel caso in cui il titolare di farmacia rurale o unica gestisca un dispensario, può essere autorizzata una riduzione dell'orario di apertura della farmacia principale in misura non superiore a due ore giornaliere.

ARTICOLO 4 - abrogato

(Chiusura infrasettimanale e festiva)

1. Le farmacie non di turno restano chiuse, salvo diversa domanda annuale, di domenica e nelle festività infrasettimanali ed in un'altra giornata o mezza giornata della settimana, nel rispetto comunque della distribuzione degli orari di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 5

(Farmacie di turno)

1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi sia una farmacia in servizio ogni 50.000 abitanti.

2. Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa, in particolare zone montane o con disagiata situazione viabilistica o orografica, tale rapporto può essere ridotto fino al limite massimo di una farmacia di turno ogni 10.000 abitanti.

2. Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto può essere ridotto fino al limite massimo di una farmacia di turno ogni 10.000 abitanti.

3. Nelle zone a popolazione particolarmente densa, tale rapporto può essere esteso fino al limite di una farmacia di turno ogni 80.000 abitanti.

4. Nell'ambito territoriale di ogni ASL, qualunque ne sia la dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio con almeno una farmacia di turno.

5. Tutte le farmacie sono soggette al turno in condizioni di parità e l'autorità competente, nel fissare il calendario dei turni, deve tenere conto di tutte le farmacie esistenti sul territorio.

5 bis. Il servizio di turno notturno dopo le ore ventiquattro e fino alle ore 8.00 del mattino seguente è assicurato da un numero di farmacie pari a una ogni 80.000 abitanti, con riduzione del rapporto fino a una farmacia ogni 15.000 abitanti nelle zone di cui al comma 2, e fino a una farmacia ogni 120.000 abitanti nelle zone di cui al comma 3.

ARTICOLO 6

(Disciplina degli orari)

1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 20.00 ed obbligatoriamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6.

1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 20.00, interponendo almeno un'ora di intervallo.

2. Il direttore generale dell'ASL, tenuto conto di particolari esigenze locali, viste e valutate le richieste delle farmacie per aree omogenee corrispondenti ai distretti, determina per ogni singola farmacia l'orario di apertura e chiusura giornaliero rispettando quanto stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5.

2 bis. Le farmacie che, rispetto al precedente calendario annuale, non modificano gli orari, il giorno di riposo o il giorno di ferie, sono esentate dalla presentazione della domanda annuale di cui agli articoli 3 e 7.

ARTICOLO 7 (Turni di servizio)

1. Le farmacie di turno svolgono il servizio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all'ora di apertura antimeridiana. Il servizio a battenti aperti per ragioni di sicurezza può essere svolto con modalità che escludono l'accesso del pubblico ai locali della farmacia. L'avvicendamento delle farmacie nel turno deve avvenire senza soluzioni di continuità del servizio.

2. A domanda annuale della farmacia, è consentita l'effettuazione del turno a battenti chiusi, durante il servizio extra-orario diurno, in ogni caso senza titolo al diritto addizionale.

3. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, in tutte le diverse tipologie, del materiale di medicazione e della dietetica speciale, la cui dispensazione in tutte le diverse tipologie non può essere rifiutata.

4. Per assicurare una più completa forma di assistenza e per motivate esigenze locali, a richiesta delle farmacie ed anche in aggiunta ai normali turni di servizio, può essere autorizzata la prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti in ogni caso senza titolo di diritto addizionale.

1. Le farmacie di turno svolgono il servizio fino alle ore 20.00 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all'ora di apertura antimeridiana.
2. E' consentita l'effettuazione del turno a battenti chiusi, durante il servizio extra-orario diurno, senza titolo al diritto addizionale.
3. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei soli medicinali.
4. Per assicurare una più completa forma di assistenza e per motivate esigenze locali, a richiesta delle farmacie ed anche in aggiunta ai normali turni di servizio, può essere autorizzata la prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti.

5. Nelle ASL o nei comuni nel cui ambito territoriale sia stato attivato il servizio notturno continuativo a battenti aperti, le farmacie di turno possono essere esentate, a richiesta, dal servizio durante le corrispondenti ore notturne, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5. I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; a essi partecipano invece le farmacie succursali nel periodo di apertura.

6. I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono di regola settimanali e con inizio al venerdì alle ore 8.00; tale orario deve essere rispettato anche per l'inizio del turno in altro giorno della settimana. In caso di turni di servizio con frequenza minore a quella settimanale è fatto obbligo, alle associazioni di categoria, della diffusione di tali turni presso l'utenza.

6. I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono di regola settimanali e con inizio al venerdì all'ora di apertura antimeridiana.
In caso di turni di servizio con frequenza minore a quella settimanale, è fatto obbligo, alle associazioni di categoria, della diffusione di tali turni presso l'utenza.

7. Il calendario dei turni, per le situazioni di cui all'articolo 5, comma 2, deve prevedere, per ciascuna farmacia, almeno tre periodi di servizio ordinario per ogni turno di guardia.

7. Il calendario dei turni, per le situazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, deve prevedere, per ciascuna farmacia, almeno tre periodi di servizio ordinario per ogni turno di guardia.

8. Il farmacista in turno extra orario diurno e notturno a battenti chiusi, pur se non obbligato all'effettiva permanenza in farmacia, è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei prodotti di cui al comma 3, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti minuti dalla chiamata.

8. Il farmacista in turno extra orario diurno e notturno a battenti chiusi, pur se non obbligato all'effettiva permanenza in farmacia, è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei medicinali, entro 20 minuti dalla chiamata.

9. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai titolari di farmacie che non siano di turno, salvo casi dovuti ad eventi eccezionali.

10. Il servizio a battenti aperti, per ragioni di sicurezza, può essere svolto con modalità che escludono l'accesso del pubblico ai locali della farmacia.

ARTICOLO 8 (Chiusura per ferie annuali)

1. Tutte le farmacie hanno diritto alla chiusura annuale, comunque facoltativa e nel rispetto del CCNL dei dipendenti, per ferie per uno o più periodi, fino ad un massimo di ventiquattro giorni lavorativi. Tale diritto non può essere revocato o contestato da alcuna autorità amministrativa, salvo in caso di calamità naturali o di eventi eccezionali. Le farmacie che intendono chiudere per ferie devono darne comunicazione alla direzione generale dell'ASL, competente per territorio, entro i termini previsti per la presentazione della proposta di cui all'articolo 2.

2. Ai sensi dell'articolo 2, le ferie devono essere proposte ed autorizzate in modo da assicurare un adeguato servizio di assistenza farmaceutica nei distretti delle ASL. È obbligo da parte delle farmacie chiuse per ferie l'indicazione delle sedi più vicine aperte con indicato l'orario di apertura.

3. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie e possono chiudere per ulteriori periodi, purché non superiori a quanto previsto al comma 1. Le farmacie succursali non chiudono per ferie.

ARTICOLO 8 (Ferie annuali)

1. La chiusura delle farmacie per ferie annuali, salvo, a domanda, deroghe motivate per le farmacie uniche o rurali, è stabilita nella durata minima di due settimane e massima di quattro settimane, da effettuarsi anche in periodi diversi, purché non inferiori a sette giorni consecutivi.

2. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie, mentre le farmacie succursali non chiudono per ferie.

ARTICOLO 9 (Cartelli e segnaletica obbligatori)

1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal tramonto all'alba, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l'eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio e all'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio.

1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal tramonto all'alba, un cartello indicante le farmacie di turno, possibilmente in ordine di vicinanza, e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio.

2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione, in conformità alle normative di cui al Codice della Strada ed ai Regolamenti comunali.

ARTICOLO 10

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle norme sottoelencate si applicano le seguenti sanzioni:
- a) articolo 3 (Orario settimanale di apertura delle farmacie) da 100 a 500 euro;
 - b) articolo 5 (Farmacie di turno) da 100 a 500 euro;
 - c) articolo 6 (Disciplina degli orari), da 100 a lire 500 euro;
 - d) articolo 7 (Turni di servizio), commi 1 e 8, da 100 a 500 euro;
 - e) articolo 8 (Chiusura per ferie annuali) da 100 a 500 euro;
 - f) articolo 9 (Cartelli e segnaletica obbligatori) da 100 a 500 euro;

1. Per le violazioni delle norme sottoelencate si applicano le seguenti sanzioni:
- a) articolo 3 (orario settimanale), da lire 200.000 a lire 1.000.000;
 - b) articolo 4 (chiusura infrasettimanale e festiva) da lire 200.000 a lire 1.000.000;
 - c) articolo 5 (farmacie di turno) da lire 200.000 a lire 1.000.000;
 - d) articolo 6 (disciplina degli orari), da lire 200.000 a lire 1.000.000;
 - e) articolo 7 (turni di servizio), commi 1 e 8, da lire 200.000 a lire 1.000.000;
 - f) articolo 8 (ferie annuali) da lire 200.000 a lire 1.000.000;
 - g) articolo 9 (cartelli e segnaletica obbligatori) da lire 200.000 a lire 1.000.000;

2. La funzione sanzionatoria per le violazioni di cui al comma 1 spetta all'ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1983, n.90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifica al sistema penale).

3. L'ASL comunica le violazioni accertate all'ordine di appartenenza, che può assumere i provvedimenti conseguenti.

4. In caso di reiterata violazione delle norme di cui al comma 1, l'ASL può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo fino a 15 giorni.

ARTICOLO 11

(Competenze in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano)

1. Sono trasferite alle ASL le competenze amministrative previste dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE » relativamente alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali.»).

ARTICOLO 11

(Competenze in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano)

1. Sono trasferite alle ASL le competenze amministrative previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 (Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano).

ARTICOLO 12

(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1980, n. 67 (Disciplina degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura settimanale e per le ferie delle farmacie sul territorio della Regione Lombardia).

ARTICOLO 13

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, le richieste relative all'orario di apertura, di cui all'articolo 3 e alle ferie, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dai titolari di farmacia al direttore dell'ASL di competenza, che dovrà adottare gli orari definitivi, entro i successivi sessanta giorni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 31 marzo 2008

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/566 del 18 marzo 2008)
